SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 maggio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Padiglione Italia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 maggio 2015, n. **63**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013;

b) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 4.545,40 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui al medesimo Accordo, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutati in euro 5.115,40 a decorrere dall'anno 2014 e dalle rimanenti spese di cui al medesimo Accordo, pari a euro 20.360 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e alla adozione delle misure di cui ai commi 2 e 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 maggio 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di Assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione

La Repubblica italiana e il Montenegro,

desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;

precisando che il presente accordo è volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

2. Tale assistenza comprende in particolare:

a) la ricerca e l'identificazione di persone;

b) la notifica di atti e documentí relativi a procedimenti penali;

c) la citazione di testimoni, persone offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;

d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;

f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;

g) l'assunzione di interrogatori;

h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

i) l'esecuzione di accertamenti su persone, luoghi e cose;

l) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;

m) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

n) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;

o) lo scambio di informazioni in materia di diritto;

p) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

Art. 2.

Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalità indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e dà esecuzione alla richiesta il più rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.

2. Qualora la Parte Richiesta non possa dare esecuzione alla domanda di assistenza secondo le formalità o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorità della Parte Richiesta informa prontamente le autorità della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali può essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

3. Se la richiesta di assistenza interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta può rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

Art. 3.

Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorità giudiziaria richiedente all'autorità giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.

2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere trasmessa alle Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

Art. 4.

Esame mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere esaminata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultima può chiedere che l'esame abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. L'esame per videoconferenza può essere, altresì, richiesto per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona esaminata di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. L'esame mediante videoconferenza deve essere sempre effettuato nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiesta autorizza l'esame per videoconferenza se dispone dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di esame per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali è inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita la persona da esaminare in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento all'esame per videoconferenza si applicano Ie seguenti disposizioni:

a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'esame, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona da esaminare ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta ritenga che, nel corso dell'esame, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'esame stesso si svolga in conformità a detti principi;

b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata per l'esame, quando ciò sia necessario;

c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona da esaminare, la Parte Richiesta provvede affinché detta persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario;

d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.

8. Salvo quanto stabilito al comma 7 lett. *b)*, l'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'esame, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo dell'esame, le generalità della persona esaminata, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuto l'esame. L'originale del verbale è prontamente trasmesso dall'Autorità competente della Parte Richiesta all'Autorità competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorità indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi ricognizioni di persone e cose e confronti.

Art. 5.

Accertamenti bancari e finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, la localizzazione di questi ultimi e le movimentazioni a questi riferibili.

2. La Parte Richiesta comunica prontamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

3. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al comma 1 del presente Articolo e sarà parte integrante del presente Accordo.

3. Il presente Accordo è concluso per un tempo illimitato. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'Accordo cesserà di essere efficace il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia dell'Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima.

4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Podgorica, il giorno 25 del mese luglio dell'anno 2013 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese. In caso di contrasto, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Montenegro

Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 aimed at facilitating its application

The Italian Republic and Montenegro,

Desiring to improve cooperation in the relations between the two Countries in the field of mutual assistance, also in relation to specific forms of assistance;

specifying that this agreement aims at supplementing the provisions and facilitating the application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959, which remains in force with regard to all matters not governed by this agreement;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

SCOPE

1. The Contracting Parties, in compliance with the provisions of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 (hereinafter "European Convention") and of this Agreement, undertake to afford each other the widest measure of mutual assistance in criminal matters;

2. Such assistance shall include, in particular:

a) locating and identifying persons;

b) the serving of records and documents relating to criminal proceedings;

c) summoning witnesses, victims, persons subjected to criminal prosecution and expert witnesses to appear voluntarily before the competent Authority of the Requesting State;

d) obtaining and transmitting records, documents and articles of evidence ;

e) obtaining and transmitting expert opinions;

f) taking the testimony or statements of persons;

g) carrying out questioning;

h) temporary transferring of persons in custody so that they may give testimony, be questioned or participate in other procedural activities;

i) carrying out investigations of persons, places and items ;

l) carrying out searches, freezing of assets and seizures;

m) confiscating the proceeds of crime and any items related to a criminal offence;

n) communicating the outcome of criminal proceedings and transmitting criminal judgements and information taken from judicial records;

o) exchanging information on law;

p) any other form of assistance not contrary to the law of the Requested State.

ARTICLE 2

EXECUTION OF REQUESTS FOR ASSISTANCE AND POSTPONEMENT OF EXECUTION

1. When the Requested Party receives a request for assistance, it shall comply with the procedures indicated by the Requesting Party, provided that they are not contrary to the fundamental principles of its domestic law, and it shall give execution to the request as promptly as possible, taking into account any terms indicated by the Requesting Party.

2. If a request for assistance may not be executed in compliance with the procedures or terms indicated by the Requesting Party, the Authority of the Requested Party shall promptly inform the Authority of the Requesting Party and indicate the conditions under which the request may be executed. To this purpose, the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention shall consult and if the Requesting Party accepts the conditional assistance, the request shall be executed according to the modalities agreed upon.

3. The Requested Party may postpone the execution of a request for assistance if said execution would interfere with criminal proceedings ongoing in its State, and it shall communicate it to the Requesting Party.

ARTICLE 3

TRANSMISSION OF REQUESTS FOR MUTUAL ASSISTANCE

1. Requests for mutual assistance may be addressed by the requesting judicial authority directly to the requested judicial authority, and replies may be returned in the same way.
2. A copy of the requests for mutual assistance described in paragraph 1 of this Article shall be transmitted to the Authorities designated in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

ARTICLE 4

HEARING BY VIDEO-CONFERENCE

1. If a person is in the territory of the Requested Party and has to be heard as a witness or expert witness by the competent Authorities of the Requesting Party, said Party may request that hearing take place by video-conference, in compliance with the provisions of this Article, if it proves to be unsuitable or impossible for the person to appear voluntarily in its territory.
2. Hearing by video-conference may also be requested for questioning a person under investigation or criminal prosecution, if he or she consents to it and if this is not contrary to the domestic law of each Party. In such a case, the defence counsel of the person heard shall be allowed to be present in the place where said person is or before the judicial Authority of the Requesting Party, and he or she shall be enabled to have distance communication with the assisted person in a confidential manner.
3. Hearing by video-conference shall take place in all cases when the person who has to be heard or questioned is in custody in the territory of the Requested Party.
4. The Requested Party shall authorise hearing by video-conference if it has the technical means to realize it.
5. Requests for hearing by video-conference shall indicate, in addition to what is provided in Article 14 of the European Convention, the reasons why it is unsuitable or impossible for the person who is not in custody and who has to be heard or questioned to be present in person in the Requesting State, and they shall also indicate the competent Authority and the persons who will receive the statement.
6. The competent Authority of the Requested Party shall summon the person concerned to be heard in compliance with its domestic law.
7. In respect of hearing by video-conference, the following provisions shall apply:

(a) the competent Authorities of both States shall be present during the hearing, if necessary with the assistance of an interpreter. The competent Authority of the Requested Party shall perform the identification of the person to be heard and ensure

that this activity is carried out in compliance with its domestic law. When the competent Authority of the Requested Party is of the opinion that, during the hearing, the fundamental principles of its law are not being complied with, it shall immediately take any necessary measure so that hearing shall be carried out in compliance with said principles;

(b) the competent Authorities of both States shall mutually agree, if necessary, on protection measures for the person summoned for hearing;

(c) at the request of the Requesting Party or of the person to be heard, the Requested Party shall provide, if necessary, for that person to be assisted by an interpreter;

(d) the person summoned to give statements may refuse to do so when the law of the Requested Party or of the Requesting Party allows it.

8. Except in case provided in paragraph 7 letter (b) of this Article, the competent Authority of the Requested Party shall draw up, at the end of the hearing, an official record reporting the date and place of hearing, the details of identity of the person who has been heard, the details of identity and quality of all the other persons who have taken part in the activity as well as the technical conditions in which the hearing has taken place. The original of said official record shall be promptly transmitted by the competent Authority of the Requested Party to the competent Authority of the Requesting Party by means of their respective Authorities, mentioned in Article 15, paragraph 1, of the European Convention.

9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the video-conference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the Requested Party waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested Party may allow the use of technologies for video-conferencing also for purposes other than those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including recognitions of persons and items and for confrontations.

ARTICLE 5

IDENTIFICATION OF BANK AND FINANCIAL INFORMATION

1. At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall promptly ascertain whether an identified natural or legal person subjected to criminal prosecution is the holder of a bank account or accounts at any bank, or other credit or financial institution located in its territory and it shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information concerning the identities of the individuals authorised to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its enquiries.

3. The assistance under this Article may not be refused on grounds of bank secrecy.

ARTICLE 6

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the last notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started before said termination.

4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even when the criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at ...Podgorica... on this ...25... (day) of ...July... (month) ...2013... (year) ..., in two originals in the Italian, Montenegrin and English languages.

In case of divergence the English text will prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Montenegro

Accordo bilaterale Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione

La Repubblica italiana e il Montenegro, desiderando migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, in particolare con riferimento all'estradizione ed al transito dei cittadini;

in considerazione del fatto che il Montenegro, che fa parte della Convenzione Europea di Estradizione dal 6 giugno 2006, quando ha depositato il suo strumento di adesione alla convenzione, non ha revocato la dichiarazione resa dalla Repubblica Federale della Jugoslavia il 30 Settembre 1992 in relazione agli articoli 6(1) e 21(2) della suddetta Convenzione, per cui attualmente il Montenegro rifiuta l'estradizione ed il transito dei propri cittadini;

riconoscendo che con il presente Accordo le parti intendono rinunciare all'obbligo di rifiutare la consegna ed il transito dei loro cittadini;

precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Estradizione dei cittadini

1. La Parte Richiesta, conformemente alle disposizioni della Convenzione Europea, ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale per un reato per il quale, secondo la legge di entrambi gli Stati, potrebbe essere inflitta una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, ovvero al fine di eseguire una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti della persona richiesta per una durata non inferiore a cinque anni.

2. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine di eseguire una pena o altro provvedimento restrittivo della libertà personale, la Parte Richiesta può essa stessa eseguire tale pena o provvedimento restrittivo, conformemente al proprio diritto interno.

3. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta per dare corso ad un procedimento penale, la consegna può essere sottoposta alla condizione che la persona, una volta processata, sia riconsegnata allo Stato richiesto affinché sia eseguita la pena o altro provvedimento restrittivo della libertà personale pronunciati nei suoi confronti dalla Parte richiedente.

4. Se la richiesta di estradizione concerne due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato secondo la legge di entrambi gli Stati, lo Stato Richiesto può accordare l'estradizione per tutti i reati, a condizione che almeno uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 di questo Articolo.

Art. 2.

Transito dei cittadini

Alle stesse condizioni indicate all'Articolo 1, lo Stato Richiesto può autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di un cittadino consegnato all'altro Stato da un Stato terzo, in conformità con le disposizioni della Convenzione Europea di Estradizione, sempre che a ciò non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto fra le Parti Contraenti. L'accordo di modifica entrerà in vigore in conformità con la procedura prevista dal comma 1 di questo Articolo e farà parte di questo Accordo.

3. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione dell'efficacia dell'Accordo non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione stessa.

4. Il presente Accordo si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Podgorica, il giorno 25 del mese luglio 2013 dell'anno in due originali nelle lingue italiana, montenegrina e inglese.

In caso di contrasto prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Montenegro

Additional bilateral Agreement to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application

The Italian Republic and Montenegro,

Wishing to improve cooperation between the two Countries in the matter of extradition, in particular with reference to the surrender and transit of nationals;

Considering that Montenegro, a party to the European Extradition Convention since 6 June 2006, did not withdraw the declaration in respect of Articles 6(1) and 21(2) of the aforesaid convention made by the Federal Republic of Yugoslavia on 30 September 1992, when depositing its instrument of accession to the convention, by which Montenegro currently refuses the surrender and transit of its nationals;

Recognising that by this agreement the parties shall relinquish their obligation to refuse the surrender and transit of their nationals;

Specifying that the provisions envisaged by the European Extradition Convention of 13 December 1957 shall remain in force with regard to any other issue not governed by this Agreement;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
EXTRADITION OF NATIONALS

1. The Requested Party, in compliance with the provisions of the European Convention, may extradite own nationals requested by the Requesting State with a view to instituting criminal proceedings for criminal offence for which, by the law of both States, imprisonment sentence of five years or more can be imposed, or executing a final imprisonment sentence or any other order restricting personal liberty issued against the requested person for not less than five years.
2. Where extradition is requested for the purposes of executing a sentence or another measure restricting personal liberty, the requested Party may itself execute such sentence or order restricting personal liberty in compliance with its national law.
3. Where extradition is requested to institute criminal proceedings, surrender can be subject to the return of the person concerned to the requested State after having been tried, to enforce any sentence or any other order restricting personal liberty pronounced against the person concerned by the requesting party.
4. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both States, and provided that one of them fulfils the conditions provided for the paragraphs 1 of this Article, the Requested State may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 2
TRANSIT OF NATIONALS

At the same conditions specified in Article 1, the Requested State can authorise the transit across its territory of a national surrendered to the other State by a third State in compliance with the provisions of the European Convention on Extradition, unless this is not possible for reasons of public order.

ARTICLE 3
ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after the date of the reception of the last notification by which the Contracting Parties shall officially communicate each other that their respective domestic ratification procedures have been completed.

2. This Agreement may be amended at any time by written agreement between the Contracting Parties. Any amendment sh... ...ter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and shall be part of this Agreement.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party has the faculty to withdraw from this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through the diplomatic channels. Termination shall be effective on the one hundred and eightieth day following the date of such a notice. Termination of effectiveness shall not prejudice any procedures started before said termination.

4. This Agreement shall apply to any request submitted after its entry into force, even when the criminal offences were committed before its entry into force.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement

DONE at Podgorica, this 25 day of July 2013 in two original in Italian, Montenegrin and English.

In case of divergence the English text will prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of Montenegro

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1532):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO) in data 17 giugno 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 luglio 2014 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 luglio 2014 e il 12 novembre 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 26 novembre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2756):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 2 dicembre 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 dicembre 2014 e il 25 febbraio 2015.

Esaminato in Aula il 13 aprile 2014 e approvato il 15 aprile 2015.

15G00074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2015.

Riparto parziale del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale si provvede alla riduzione, per l'anno 2015, per l'importo di 10 milioni di euro della predetta autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015;

Visto in particolare il citato elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina per l'anno 2015 l'importo di 100 milioni di euro per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2014, nella quale si rappresenta la necessità di destinare una quota pari a 20 milioni di euro per il 2015 del fondo di cui al citato art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alla prosecuzione del finanziamento destinato all'acquisto di servizi ausiliari presso le scuole della provincia di Palermo, attraverso convenzioni con imprese che impiegano personale già lavoratore socialmente utile;

Considerato che, nella predetta nota, si precisa che si tratta di contratti che assicurano servizi di pulizia, di vigilanza e di sorveglianza presso circa 300 scuole della provincia di Palermo e che, in assenza di tale stanziamento, non potendo tali contratti, scaduti in data 31 dicembre 2014, essere ulteriormente prorogati, le scuole rimarrebbero senza il servizio di pulizia, con la conseguenza del venir meno delle condizioni di igiene necessarie per la continuità del servizio di istruzione;

Considerato che tali finalità rientrano in quelle indicate nell'elenco 1 allegato all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Ritenuto pertanto, considerati i profili di ordine pubblico e l'urgenza segnalata, di procedere, nelle more dell'adozione del riparto operato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al citato art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

di stabilità 2015), ad un parziale utilizzo delle risorse del predetto Fondo, attribuendo, per le finalità indicate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una quota pari a 10 milioni di euro per il 2015;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è destinata una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), destinata alla proroga, in deroga all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2015

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1197

15A03646

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2015.

Riparto parziale del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in favore del Ministero dell'interno, ai fini dell'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, concernente «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale si provvede alla riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 della predetta autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015;

Visto in particolare il citato elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, che destina per l'anno 2015 l'importo di 100 milioni di euro per interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 12 febbraio 2015, con il quale una quota delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire la proroga, in deroga all'art. 1, com-

ma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei rapporti convenzionali in essere, attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

Considerato che, in relazione alle finalità indicate nell'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014, è presente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo di spesa 1323 «Contributo straordinario alla provincia e al comune di Napoli e al comune di Palermo per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili»;

Ritenuto pertanto di procedere all'assegnazione dell'importo residuo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, del fondo di cui al citato art. 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, al Ministero dell'interno per le predette finalità, applicando al Comune e alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Palermo la medesima percentuale di riparto utilizzata negli anni precedenti, nella misura del 71, 84 per cento in favore del Comune e della Città metropolitana di Napoli e del 28,16 per cento in favore del Comune di Palermo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Ministero dell'interno è destinata una quota pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015, delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l'erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

2. Nell'ambito dell'assegnazione complessiva di cui al comma 1 del presente articolo, per l'attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana e al Comune di Napoli la somma di euro 64.656.000 e al Comune di Palermo la somma di euro 25.344.000.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 1199

15A03645

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 aprile 2015.

Sospensione dell'efficacia del decreto 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, con il quale, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, vengono stabilite le modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche;

Considerato che, sulla base del citato decreto ministeriale e dei precedenti decreti ministeriali attuativi dell'art. 15 del predetto decreto legislativo n. 28 del 2004, è maturata una rilevantissima quantità di contributi in conto capitale per il ripristino, il restauro e l'ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche, dovuti alle imprese di esercizio interessate, che, per l'impossibilità di essere soddisfatta a causa della riduzione delle risorse disponibili, ha dato luogo ad una equivalente posizione debitoria, altrettanto rilevante, dell'Amministrazione nei confronti delle imprese medesime;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 191 (legge di bilancio) Tabella n. 13 «MIBACT», allo scopo di porre rimedio alla situazione descritta, ha previsto, con l'istituzione dell'apposito capitolo 8576, la destinazione, negli anni 2015, 2016 e 2017, di un'idonea quantità di somme per l'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013 relativamente ai contributi in conto capitale alle sale cinematografiche;

Rilevata la necessità di effettuare un intervento normativo, consistente nella sostituzione del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013, finalizzato, tra l'altro, a rivisitare completamente i criteri e le modalità del sostegno al ripristino, restauro e ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche effettuato mediante contributi in conto capitale alle imprese di esercizio, tenuto conto anche della coesistenza di altre tipologie di incentivo destinate alla medesima finalità, e ciò anche allo scopo di evitare la riproposizione, per l'Amministrazione e per l'erario pubblico, di situazioni debitorie analoghe a quella che ha richiesto l'intervento legislativo di cui al «Considerato» che immediatamente precede;

Rilevata la necessità, nelle more dell'intervento normativo di sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, di porre termine al più presto all'operatività di quest'ultimo per la parte relativa alla concessione di contributi in conto capitale, in modo da evitare che si dia luogo alla produzione di un'ulteriore quantità di debiti non soddisfacibili dall'Amministrazione, con ciò prefigurando un ineludibile nuovo intervento di ripianamento, simile a quello di cui alla citata legge n. 191 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2015 è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante le modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche, con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti la corresponsione di contributi in conto capitale per il ripristino, il restauro e l'ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche.

2. Con successivo decreto, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome, saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2015, nuovi criteri di concessione e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sostitutivi degli specifici criteri e modalità previsti dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 2013.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 aprile 2015

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali Reg.ne Prev. n. 1755

15A03613

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Oligò», in comune di Brallo di Pregola, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda del 19 gennaio 2015, integrata con nota pervenuta in data 16 marzo 2015, con la quale la Società Ambra S.r.l., con sede in Brallo di Pregola (Pavia), località Pregola 58, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Oligò» che sgorga dalla sorgente Fonte Lesima nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del Comune di Brallo di Pregola (Pavia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 aprile 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Oligò» che sgorga dalla sorgente Fonte Lesima nell'ambito del permesso di ricerca sito nel territorio del comune di Brallo di Pregola (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A03611

DECRETO 4 maggio 2015.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonteblu», in comune di Fossalta di Portogruaro, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 30 agosto 2012, integrata cori nota el 6 settembre 2013, con la quale la Società Fonteblu s.r.1., con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), viale Venezia 61, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonteblu» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonte Blu»sito nel territorio del Comune di Fossalta di Portogruaro (Venezia) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 13 agosto 2014 e del 17 marzo 2015;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 21 ottobre 2013, del 16 dicembre 2014 e del 14 aprile 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Fonteblu» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Fonte Blu» sito nel territorio del comune di Fossalta di Portogruaro (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 4 maggio 2015

Il direttore generale: GUERRA

15A03612

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Considerato che in data 4 luglio 2013 questa amministrazione ha trasmesso alla Camera di commercio di Firenze il decreto dirigenziale con cui si procedeva allo scioglimento della cooperativa senza nomina di commissario liquidatore, al quale ha fatto seguito, in data 13 gennaio 2014, la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese territorialmente competente, avvenuta in data 7 maggio 2014;

Vista la sentenza n. 194 del 17 luglio 2013 del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Euroservice Società Cooperativa», per cui questa amministrazione ha chiesto la reiscrizione della cooperativa suddetta presso il registro delle imprese competente per territorio, avvenuta in data 2 luglio 2014;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroservice Società Cooperativa», con sede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 05344200489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Salini, nato a Roma, il 30 agosto 1952, e ivi domiciliato, in via San Crescenziano n. 48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03548

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Editoriale Toscana società cooperativa in liquidazione», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Editoriale Toscana società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 20.327,00, si riscontra una massa debitoria di € 3.278.678,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 3.267.276,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Editoriale Toscana società cooperativa in liquidazione», con sede in Firenze (codice fiscale 05174090489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gian Luca Pinto, nato a Firenze il 16 novembre 1965, e domiciliato in Firenze, via Bonifacio Lupi n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03577

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Scirocco società cooperativa», in Campi Bisenzio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Scirocco Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 217.649,00, si riscontra una massa debitoria di € 305.454,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 91.800,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Scirocco Società Cooperativa", consede in Campi Bisenzio (FI) (codice fiscale 05646670488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze, il 1° luglio 1966, e domiciliato in Borgo San Lorenzo (FI), via Olmi, n. 2/e.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1º aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03579

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Freccia Fiorentina International Removals società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Freccia Fiorentina International Removals Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 340.974,00, si riscontra una massa debitoria di € 383.029,00 ed un patrimonio netto negativo di € 61.338,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Freccia Fiorentina International Removals Società Cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale n. 06079480486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Maurizia Fadini, nata a Cerea (VR) 1'8 settembre 1957 e domiciliata in Firenze, via Valdinievole n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03621

DECRETO 10 aprile 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa fidi ed investimenti del Polesine - Società cooperativa artigiana di garanzia in sigla Co.Fi.Di. Polesine S.C.», in Rovigo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 novembre 2014, n. 494, con il quale la società «Cooperativa fidi ed investimenti del Polesine - Società cooperativa artigiana di garanzia in sigla Co.Fi.Di. Polesine S.C.», con sede in Rovigo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Andrea Vittorio Andriotto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 dicembre 2014 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ermanno Sgaravato, nato a Verona il 9 febbraio 1957, e ivi domiciliato in via del Perlar n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Andrea Vittorio Andriotto, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03578

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Aquilone società cooperativa sociale O.N.L.U.S.», in Melegnano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «L'Aquilone Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 27.773,00, si riscontra una massa debitoria di € 79.639,00 ed un patrimonio netto negativo di € 76.352,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Aquilone Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.», con sede in Melegnano (MI) (codice fiscale n. 11171600155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dotto Paolo Besozzi (codice fiscale BSZPLA82E27F205C), nato a Milano il 27 maggio 1982, e domiciliato in Milano, via Savona, n. 69.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03614

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Hexses Soc. Coop.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Hexses Soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.651.017,00 si riscontra una massa debitoria di € 3.929.904,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.300.966,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di revisione, ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Hexses Soc. coop.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 02335950487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dotto Paolo Formichi (codice fiscale FRMPLA61E21D612O), nato a Firenze il 21 maggio 1961 ed ivi domiciliato, Via Pascoli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03615

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «ISA - Agenzia di Servizi Immobiliari società cooperativa», in Ferrara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società cooperativa «ISA - Agenzia di Servizi Immobiliari Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 247.291,00, si riscontra una massa debitoria di € 355.920,00 ed un patrimonio netto negativo di € -108.629,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ISA - Agenzia di Servizi Immobiliari Società Cooperativa», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale n. 01205250382) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Sturani (STRLNE79R59C265E), nata a Castel San Pietro Terme (BO) il 19 ottobre 1979, domiciliata in Ferrara, via De Pisis, n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
COZZOLI

15A03620

DECRETO 21 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa *Lavoratori settore carni - società cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa *Lavoratori Settore Carni - Soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 689.333,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 771.330,00 ed un patrimonio netto negativo di € 64.357,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di revisione, ha dichiarato formalmente di non opporsi al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di rinunciare a presentare le controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa *Lavoratori Settore Carni - Soc. coop. a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 00769870486) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Banchetti (codice fiscale BNCSFN61A16I684F), nato a Sesto Fiorentino (FI) il 16 gennaio 1961 e domiciliato in Firenze, via G. Pascoli n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03622

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2015.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 247).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 185 del 29 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della Rrgione Calabria»;

Vista la nota del 3 dicembre 2014 con cui il commissario delegato, ha rappresentato l'assenza dei presupposti per il mantenimento dello stato di emergenza;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità richiamato in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 185 del 29 luglio 2014, che viene al medesimo intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con successiva ordinanza previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente tecnico del Dipartimento lavori pubblici della regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

15A03607

ORDINANZA 7 maggio 2015.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 249).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 160 del 21 marzo 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.»;

Considerato che l'art. 1 della sopra citata ordinanza n. 160/2014, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2014, la vigenza di alcune contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni;

Viste le note, rispettivamente, n. 66531 del 19 dicembre 2014 del Soggetto attuatore della regione Emilia Romagna, n. 81 del 30 dicembre 2014 del Soggetto attuatore della regione Campania, n. 7840 dell'8 gennaio 2015 del Soggetto attuatore della regione Lazio e n. 1 del 26 gennaio 2015 del Soggetto attuatore della Regione Calabria, con cui viene rappresentato che sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze amministrative, di sequestri cautelari da parte della Procura della Repubblica e di contenziosi in atto;

Vista la nota n. 1 del 14 gennaio 2015 con cui il Soggetto attuatore del centro di Mineo, nel comunicare che al 31 dicembre 2014 ha concluso le attività solutorie di propria competenza, segnala che nella contabilità speciale al medesimo intestata sono rimaste somme per euro 126,34;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori delle regioni Campania, Emilia-Romagna e Lazio, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di rispettiva competenza, i Soggetti attuatori, delle regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, titolari delle contabilità speciali n. 5620, n. 5607, n. 5615 e n. 5598, sono autorizzati a mantenere aperte le predette contabilità fino al 31 dicembre 2015.

Art. 2.

1. Il Soggetto attuatore del centro di Mineo, titolare della contabilità speciale n. 5633, provvede a versare la somma di euro 126,34 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno. All'esito della sopra citata attività, il Soggetto attuatore trasmette al medesimo Dipartimento una relazione conclusiva delle attività espletate, corredata della rendicontazione delle spese sostenute, cosi come presentata alla ragioneria territoriale competente, ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La lettera *d)* del comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 è abrogata.

3. Il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012 è cosi sostituito: «6. A seguito della chiusura delle contabilità speciali intestate ai soggetti attuatori le risorse residue vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'interno.».

Art. 3.

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.»

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento
CURCIO

15A03609

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regolamento recante disposizioni operative del Fondo di garanzia per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in paesi in via di sviluppo (legge n. 125/2014, articoli 8 e 27). (Delibera n. 34/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che stabilisce che la cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e al sostegno della promozione della donna;

Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste, nonché la concessione di crediti agevolati a investitori pubblici o privati o a organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013, prevede altresì che una quota del richiamato Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;

Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in materia di concessione dei citati crediti agevolati;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il quale, novellando l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987 (come già modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013), prevede, tra l'altro, che una quota del Fondo rotativo di cui all'art. 8 della medesima legge, istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi a imprese italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

Considerato che lo stesso art. 27 prevede che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS), nuovamente istituito dall'art. 15 della medesima legge n. 125/2014, individui i Paesi partner e stabilisca la quota del fondo rotativo che annualmente può esser impiegata per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 27 (concessione di crediti agevolati), i criteri di selezione delle iniziative agevolate e le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti;

Considerato altresì che il comma 5 dell'art. 27 prevede che all'istituto gestore del fondo di cui all'art. 8 siano affidate, tramite convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), l'erogazione e la gestione dei crediti, ciascuno dei quali è valutato dalla istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 17 della legge n. 125/2014, congiuntamente all'istituto valutatore;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2014), recante il nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;

Vista la nota del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre 2014, con la quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta concernente l'adozione del regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge n. 125/2014;

Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di attuazione del Fondo di garanzia il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli af-

fari esteri e della cooperazione internazionale ha espresso il proprio parere favorevole in data 7 ottobre 2014 (parere n. 17), confermando — a seguito alle intervenute modifiche normative di cui alla richiamata legge n. 125/2014 — il parere precedentemente espresso in data 26 giugno 2014 (parere n. 11);

Considerato che, sulla base del citato regolamento, risultano ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni finalizzate alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste ovvero all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresì che i cosiddetti «Paesi partner», in cui operano tali imprese, sono individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);

Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale come «low and middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito);

Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida;

Considerato inoltre, con riferimento all'entità della garanzia, che il regolamento in esame prevede che la percentuale di copertura del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa cui la stessa garanzia è rivolta, ed in particolare sia pari al 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 per le imprese di grandi dimensioni e all'80% dell'ammontare del finanziamento ottenuto ai sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI);

Considerato altresì, che, sulla base del regolamento, la consistenza iniziale del Fondo di garanzia è pari a 10 milioni di euro, con possibilità che nel suo utilizzo sia applicato il concetto della leva finanziaria ossia che, a fronte di ogni operazione garantita, possa essere effettuato un accantonamento pari all'8% dell'importo massimo garantito;

Considerato infine che il regolamento contiene numerose altre disposizioni per l'operatività e il funzionamento della garanzia, tra cui quelle concernenti le procedure per la concessione della garanzia, i criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia e di valutazione economico-finanziaria delle singole iniziative, le cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell'agevolazione, la procedura di attivazione della garanzia al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto gestore del Fondo di garanzia;

Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) — di cui l'art. 15 della legge n. 125/2014 prevede l'istituzione — non risulta ad oggi costituito e ritenuto pertanto che nelle more della piena operatività della legge, tra l'altro subordinata al completamento delle procedure di cui all'art. 17 e ai termini di cui all'art. 31 della stessa, quanto previsto con riferimento al CICS e alle relative competenze e attività debba essere assolto da questo Comitato, ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente, che ha devoluto a questo Comitato le funzioni del già soppresso CICS;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di dover adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo al Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che ha novellato l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987, come già modificato dal decreto legge n. 69/2013;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in premessa, che ha novellato l'art. 7 della legge n. 49/1987 (già modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo, è approvato l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante della presente delibera, recante disposizioni operative del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n. 125/2014 con riferimento alle dette operazioni di concessione di crediti agevolati e già approvato dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di cui alle premesse.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1168

ALLEGATO

Regolamento recante Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia

ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 49/1987

ovvero ai sensi dell'articolo 27 della legge n.125/2014

Capitolo I
LA GARANZIA

Titolo 1
CARATTERISTICHE E SOGGETTI BENEFICIARI

1. La Garanzia è diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata.

2. Sono ammissibili alla garanzia le operazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 27 della legge n. 125/2014, finalizzate esclusivamente:

alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;

all'aumento di capitale in imprese miste sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione e/o all'ampliamento di imprese preesistenti.

3. Il Fondo di garanzia garantirà le imprese italiane che realizzeranno investimenti nei seguenti ambiti:

industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;

artigianato;

servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti;

micro finanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile;

tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali;

formazione professionale ed educazione.

4. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda ai sensi del capitolo II, titolo 1, devono:

essere iscritti nel registro delle imprese, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente sul territorio nazionale ovvero iscritti al registro delle imprese di pesca;

possedere almeno il 20% del capitale sociale dell'impresa mista;

essere attivi da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista;

essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal gestore del Fondo di garanzia sulla base dei criteri contenuti al capitolo 3, titolo 3, delle presenti disposizioni operative.

Titolo 2
PERCENTUALI DI COPERTURA DELLA GARANZIA

1. La Garanzia può essere concessa fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle piccole e medie imprese(1) (PMI).

2. La Garanzia può essere concessa fino alla misura massima del 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 a favore delle imprese di grandi dimensioni.

Titolo 3
COPERTURA GEOGRAFICA

1. Il Fondo di garanzia sostiene le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste, nuove o già esistenti, da realizzarsi con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali in determinati Paesi in via di sviluppo (PVS), quali:

Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);

Paesi individuati annualmente dalla Banca mondiale come «low and lower middle income» (Paesi a basso/medio reddito);

Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) in base ai documenti sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività di cooperazione allo sviluppo e relative linee guida.

Capitolo II
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1
MODALITÀ DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. La richiesta di ammissione può pervenire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) - DGCS - Ufficio X, contestualmente alla richiesta di finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014 (richiesta contestuale).

In tal caso, il soggetto beneficiario, al termine delle previste procedure e qualora ne ricorrano i presupposti otterrà sia l'ammissione al finanziamento sia allo schema di garanzia.

2. È consentito presentare la richiesta di ammissione alla garanzia successivamente alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi della normativa sopracitata (richiesta successiva).

In tal caso il soggetto beneficiario deve trasmettere al MAECI-DGCS - Ufficio X, la domanda di finanziamento agevolato manifestando la volontà di accedere anche alle agevolazioni di cui al Fondo di garanzia. Successivamente all'ottenimento della delibera di concessione del finanziamento agevolato, il soggetto beneficiario deve indirizzare direttamente al Soggetto gestore del Fondo di garanzia la richiesta di ammissione alla garanzia entro il termine ultimo di sei mesi dalla data di delibera del finanziamento agevolato. Sono improcedibili le richieste pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia oltre il suddetto termine.

3. La richiesta di ammissione al Fondo di garanzia deve essere inoltrata utilizzando apposito modulo di domanda, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.

4. Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto ed accompagnato dalla documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

5. Non possono essere concesse garanzie in favore di imprese che controllino o siano controllate da impresa già beneficiaria delle garanzie del Fondo per un'esposizione complessiva del Fondo nei confronti delle predette società superiore al 10% dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse a valere sul Fondo. Nella stessa percentuale non possono essere concesse garanzie in favore di impresa che, pur non versando in situazione di controllo diretto con impresa già beneficiaria delle garanzie del Fondo, sia unitamente a questa controllata da altra impresa.

Titolo 2
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia assegna alle domande un numero di posizione identificativo e comunica mediate Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti beneficiari finali, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo delle richieste presso il Soggetto gestore stesso, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.

2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste, sarà presa in considerazione la data in cui le medesime sono pervenute al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. La documentazione ricevuta dal Soggetto gestore dopo le ore 17,00 si considera pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Se le richieste di agevolazione sono superiori alla dotazione del Fondo di garanzia, si soddisfano le richieste pervenute nell'ordine cronologico fino ad esaurimento della capienza del Fondo.

(1) Sono definite PMI le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER.

3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilità formale e procede alla valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al capitolo III delle presenti Disposizioni operative. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera e la sottopone all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

4. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora si verifichi una o più cause di improcedibilità di cui al successivo titolo 4.

5. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Direzionale per la cooperazione allo sviluppo, all'impresa richiedente mediante Posta elettronica certificata (PEC) l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del Fondo, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta.

6. L'ammissione all'intervento del Fondo è soggetta alla vigente normativa antimafia.

7. L'ammissione all'intervento del Fondo è deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.

8. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, quali fidejussioni; pegno; ipoteca o altre idonee garanzie.

Titolo 3
INTEGRAZIONI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, nel corso della fase istruttoria, può fare richiesta di chiarimenti, precisazioni e/o eventuali rettifiche necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

2. Le risposte alle richieste di cui al punto precedente devono essere inoltrate, a mezzo Posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

3. L'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda oggetto delle sopraindicate richieste in caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di trenta giorni.

Titolo 4
CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

1. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore le richieste di Garanzia presentate:

non accompagnate dalla documentazione richiesta;

non sottoscritte con timbro e/o firma autografa/digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario;

oltre sei mesi dalla data di delibera, da parte del soggetto beneficiario, dell'operazione finanziaria per la quale viene richiesta l'ammissione alla Garanzia;

da parte di soggetti beneficiari finali:

a) diversi da quelli individuati nel titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;

b) operanti in settori economici diversi da quelli indicati nel titolo 1, capitolo 1 delle presenti disposizioni operative;

c) la cui sede legale non sia ubicata sul territorio nazionale.

Titolo 5
DELIBERA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA DEL FONDO

1. Valutata positivamente la richiesta di ammissione al Fondo di garanzia, il Soggetto gestore predispone la relazione istruttoria con la proposta di delibera completa dei dati e delle informazioni contenute nel modulo di cui al titolo 1, capitolo 2 del presente regolamento.

2. La proposta di delibera viene presentata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia all'Ufficio X DGCS del MAECI per la successiva approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzioni per eventuali chiarimenti/integrazioni. L'Ufficio X-DGCS del MAECI entro trenta giorni dalla data di ricevimento del parere da parte del gestore, sottopone l'operazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

3. La garanzia viene decretata con apposito atto dal MEF entro trenta giorni dalla data di delibera del Comitato direzionale e il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvederà a darne comunicazione al beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, corredata da apposita nota esplicativa di tutte le clausole e condizioni.

4. La Garanzia non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'operazione finanziaria garantita.

Titolo 6
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA E RICHIESTE DI CONFERMA

1. I soggetti beneficiari devono comunicare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali variazioni della titolarità dell'operazione, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia. La mancata comunicazione al gestore comporta l'inefficacia della garanzia.

2. La suddetta comunicazione deve essere recapitata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia utilizzando apposito modulo da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R.

3. I soggetti beneficiari devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della Garanzia qualora si verifichino eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la Garanzia. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata:

a) in caso di variazione delle finalità di investimento inizialmente previste;

b) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita. Il gestore valuta in capo al nuovo soggetto beneficiario finale la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l'ammissione alla Garanzia. Contestualmente alla richiesta di conferma della garanzia, il soggetto beneficiario deve inoltrare:

documentazione attestante il trasferimento della titolarità dell'operazione garantita al nuovo soggetto beneficiario finale;

«scoring» calcolato sugli ultimi due bilanci approvati e sulla situazione economico finanziaria aggiornata del nuovo soggetto beneficiario finale.

4. A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano le modalità previste dal titolo 2 del presente capitolo per le richieste di ammissione. La conferma della garanzia è deliberata dal Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

Titolo 7
RINUNCIA ALLA GARANZIA

1. Nel caso in cui il soggetto beneficiario rinunci alla Garanzia già concessa, non è consentito il successivo ripristino della garanzia del Fondo. Il soggetto beneficiario, qualora necessario, deve presentare pertanto una nuova richiesta di ammissione alla garanzia.

Titolo 8
CONTROLLI

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste. A tal fine dovranno essere svolti controlli a campione almeno per il 10% delle operazioni garantite.

Capitolo III
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONI ALLA GARANZIA

Titolo 1
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI DAL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO DI GARANZIA

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia controlla l'ammissibilità formale e procede alla valutazione delle richieste di garanzia sulla base dei criteri di ammissibilità di seguito evidenziati:

a) verifica della documentazione prevista dalla normativa per accedere al Fondo e dei requisiti soggettivi;

b) valutazione economico-finanziaria dell'intervento e della validità del business plan aziendale.

Titolo 2
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA PER ACCEDERE AL FONDO E DEI REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia effettua l'istruttoria verificando la:

corretta compilazione della domanda di ammissione all'agevolazione;

completezza documentale della domanda di ammissione all'agevolazione, con tutti i suoi allegati correttamente compilati;

presenza dei requisiti soggettivi con particolare riferimento ai soggetti beneficiari e ai settori merceologici.

2. Nel caso di esito negativo della verifica, la richiesta di ammissione risulta improcedibile. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, dopo aver dato notizia all'Ufficio X - DGCS del MAECI mediante la predisposizione di un elenco riepilogativo delle operazioni con le relative cause di esclusione, rigetta la richiesta.

3. In caso di dubbio in merito alla documentazione esibita e/o alla presenza dei requisiti soggettivi, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia richiede integrazioni al soggetto beneficiario.

Titolo 3
VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INTERVENTO E LA VALIDITÀ DEL BUSINESS PLAN AZIENDALE

1. La garanzia potrà essere rilasciata solo nei confronti delle imprese finanziariamente ed economicamente sane, ritenute tali sulla base dei criteri riportati di seguito.

2. La valutazione verrà effettuata dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia su quattro indici calcolati sui dati contabili riportati negli ultimi due bilanci dell'impresa. Tali indici evidenziano rispettivamente:

a) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

b) l'indipendenza finanziaria;

c) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;

d) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

Indici del modello

Indici	Valori ottimali
A) mezzi propri + debiti a ml termine/immobilizzazioni	≥ 1,25
B) mezzi propri / totale passivo	≥ 15%
C) oneri finanziari / fatturato (edilizia: oneri finanziari/valore della produzione)	≤ 5%
D) cashflow / totale attivo	≥ 4%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati verranno assegnati alle imprese dei punteggi che ne determineranno la suddivisione in 3 differenti livelli: A, B, C.

Punteggi

Valore	Punti
A = 1,25	3
1> A < 1,25	2
0 < A = 1	1
A = 0	0
B = 15%	3
10% < B < 15%	2
0 < B = 10%	1
B = 0	0
C = 5%	3
5% < C < 10%	2
C = 10%	1
C = 8 *	0
D = 4%	3
3% < D < 4%	2
0 < D = 3%	1
D = 0	0

Livelli

Livello	Punteggio impresa
A	X ≥ 9
B	X pari a 7 o 8
C	X < 7

Il punteggio e il relativo livello assegnato determineranno l'inserimento dell'impresa in una fascia di valutazione e la conseguente ammissione o esclusione dalla agevolazione:

Fascia «1»: proposta positiva trasmessa all'Ufficio X - DGCS del MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale previa valutazione del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;

Fascia «2»: da valutare caso per caso sulla base:

della situazione di bilancio aggiornata a data recente;

del bilancio previsionale almeno triennale con indicazione dei valori previsti per gli indici;

dell'eventuale progetto di investimento;

del rapporto tra ammontare del finanziamento e cash flow dell'impresa;

delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;

del portafoglio ordini;

di una relazione del soggetto beneficiario contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;

di precedenti ammissioni al Fondo regolarmente definite;

di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;

del rapporto: attivo circolante - rimanenze / passivo circolante;

Fascia «3»: proposta negativa trasmessa all'Ufficio X DGCS del MAECI per il successivo passaggio al Comitato direzionale.

3. Si precisa che per le imprese in contabilità semplificata sarà previsto l'obbligo di produrre le informazioni necessarie ad effettuare il calcolo dello scoring secondo le modalità sopra riportate. A titolo esemplificativo:

dichiarazioni fiscali (modello «Unico») presentate dall'impresa;

l'importo degli oneri finanziari (come differenza tra oneri finanziari e proventi finanziari) che deve risultare da documenti contabili dell'impresa.

4. Indipendentemente dalla tipologia di contabilità adottata e dalla appartenenza alla fascia 1 o 2 del punto di cui al presente titolo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia si riserva la facoltà di richiedere nella fase di istruttoria eventuali informazioni aggiuntive al fine di valutare la situazione economica dell'impresa (ad esempio, il rapporto tra l'ammontare della rata ipotetica annuale e il cash flow dell'impresa, la situazione di bilancio aggiornata a data recente, l'andamento del fatturato e del risultato d'esercizio, il rapporto tra il passivo circolante e il fatturato, il rapporto tra il Margine operativo lordo - MOL e il fatturato e tra utile d'esercizio e fatturato.

Capitolo IV
CAUSE DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA DIRETTA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Titolo 1
CAUSE E PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA

1. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nelle presenti Disposizioni operative, la Garanzia è inefficace:

a) qualora il soggetto beneficiario non comunichi al Soggetto gestore del Fondo di garanzia variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;

b) nel caso di mancato pagamento, ovvero in caso di pagamento oltre i termini previsti al capitolo 6, titolo 2 della commissione di accesso;

c) nel caso in cui siano state acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie sulla quota già garantita dal Fondo.

2. Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della Garanzia, il Soggetto gestore comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al soggetto gestore del Fondo rotativo, l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

3. Entro il predetto termine di trenta giorni, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia esaminate le eventuali controdeduzioni e/o ogni altra documentazione prodotta, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

4. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato l'inefficacia della garanzia ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

Titolo 2
CAUSE E PROCEDIMENTO DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia avvia il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario qualora quest'ultimo abbia compilato il modulo di domanda di cui al titolo 1 del capitolo 2 sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, fatte salve le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica al soggetto beneficiario tramite Posta elettronica certificata (PEC) e per conoscenza al Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, l'avvio del procedimento di revoca ed assegna al destinatario della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine, gli interessati possono presentare al Soggetto gestore del Fondo di garanzia controdeduzioni e/o ogni altra documentazione ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) o posta raccomandata A/R, con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della data dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Soggetto gestore esaminate le controdeduzioni e ogni altra documentazione prodotta, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

3. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento ovvero l'estinzione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia comunica, a mezzo PEC, ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

4. In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvederà al recupero degli eventuali importi dovuti dal soggetto beneficiario, maggiorati delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Capitolo V
LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Titolo 1
DEFINIZIONI

1. La Garanzia è diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

2. L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte del finanziamento agevolato concesso ai sensi della predetta normativa, che non è stata rimborsata fino al limite massimo dell'80%.

3. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n. 125/2014, deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

4. Per data di inadempimento si intende la data della seconda rata scaduta e non pagata relativamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

l'obbligato è in ritardo di oltre centottanta giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal credito;

l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori;

è accertato che l'obbligato non onorerà in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni).

Titolo 2
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei soggetti beneficiari, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014, può richiedere l'attivazione della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine.

2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC), entro centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della Garanzia del Fondo.

3. A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di concessione del finanziamento;

b) copia del contratto di finanziamento;

c) una copia dell'atto di erogazione;

d) dichiarazione del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che attesti:

la data di inadempimento;

la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato all'atto dell'attivazione della stessa procedura;

copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo).

4. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al punto 3 del presente titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

5. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione (titolo 2, capitolo 2).

6. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione attestante il mancato pagamento, provvede ad effettuare i calcoli relativamente alla perdita da liquidare.

7. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa, verificata l'efficacia della garanzia, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia sottopone i calcoli alla valutazione all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

8. A seguito dell'approvazione del citato Comitato, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo rotativo le somme spettanti, nella misura massima deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo.

Capitolo VI
CONSISTENZA DEL FONDO,
VERSAMENTI E RENDICONTAZIONI

Titolo 1
LA DOTAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

1. Il Fondo di garanzia è finanziato a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero all'art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale è pari a 10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un conto corrente dedicato, è gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne i reciproci rapporti.

2. La liquidazione delle perdite, nonché la liquidazione finale del Fondo, potrà avvenire nei limiti delle disponibilità stesse del Fondo.

3. La gestione del Fondo utilizza il meccanismo della leva finanziaria ossia, a fronte delle garanzie concesse, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvede ad effettuare un accantonamento delle disponibilità del Fondo pari all'8% dell'importo massimo garantito.

Titolo 2
LA COMMISSIONE DI ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA

1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione della garanzia, deve versare al Fondo, pena l'inefficacia, una commissione di accesso (fee di entrata) «una tantum» calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una tantum» è stabilita pari all'1% dell'importo garantito.

2. Il beneficiario deve versare la commissione sull'apposito conto corrente dedicato gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia.

3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia contabilizza la commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia.

4. L'incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa, il mancato pagamento nei termini previsti determina la decadenza della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.

Titolo 3
LO SVINCOLO ANNUALE DELLE SOMME GARANTITE

1. A conclusione di ogni anno solare il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, relativamente ad ogni garanzia accordata, acquisirà dal Soggetto gestore del Fondo rotativo informazioni in merito all'effettivo rientro delle rate sui finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.

2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia predisporrà la richiesta di svincolo della quota parte del Fondo accantonata e la sottoporrà all'ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

3. A seguito dell'approvazione del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia svincolerà la quota parte del Fondo accantonata permettendo così l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.

Titolo 4
LA RENDICONTAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvederà alla presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31 dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore del Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni dovranno risultare con chiarezza i seguenti dati:

l'effettiva consistenza del Fondo di garanzia;

l'entità degli impegni effettuati nel periodo di riferimento;

l'entità degli impegni globalmente effettuati;

l'evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso);

l'evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa);

la situazione delle richieste di attivazione della garanzia e delle richieste di escussione;

i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste di accesso non perfezionate.

15A03583

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Comunicato relativo all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015.

Negli avvisi dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai mesi di febbraio 2015 e marzo 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 72 del 27 marzo 2015 (alla pagina 50) e n. 94 del 23 aprile 2015 (alla pagina 45), al testo del comunicato che precede la tabella, dove è scritto «Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:» leggasi correttamente «Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:».

15A03619

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 24 aprile 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Sven Bichler, Console onorario del Montenegro a Trieste.

15A03623

Rilascio di *exequatur*

In data 9 aprile 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Vincenzo Schiavo, Console onorario della Federazione Russa a Napoli.

15A03624

Rilascio di *exequatur*

In data 16 aprile 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Judit Vilma Timaffy, Console Generale di Ungheria in Milano.

15A03625

Rilascio di *exequatur*

In data 30 aprile 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Wolfgang Spadinger, Console Generale della Repubblica d'Austria in Milano.

15A03626

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0822
Yen	129,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,441
Corona danese	7,4608
Lira Sterlina	0,71620
Fiorino ungherese	301,21
Zloty polacco	4,0037
Nuovo leu romeno	4,4173
Corona svedese	9,3562
Franco svizzero	1,0367
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4345
Kuna croata	7,5943
Rublo russo	55,8503
Lira turca	2,9414
Dollaro australiano	1,3867
Real brasiliano	3,2023
Dollaro canadese	1,3155
Yuan cinese	6,7311
Dollaro di Hong Kong	8,3877
Rupia indonesiana	14057,78
Shekel israeliano	4,2497
Rupia indiana	68,7926
Won sudcoreano	1162,38
Peso messicano	16,6591
Ringgit malese	3,8533
Dollaro neozelandese	1,4250
Peso filippino	47,933
Dollaro di Singapore	1,4435
Baht tailandese	35,386
Rand sudafricano	13,1046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A03729

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0927
Yen	130,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,471
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,71500
Fiorino ungherese	301,35
Zloty polacco	4,0015
Nuovo leu romeno	4,4026
Corona svedese	9,3808
Franco svizzero	1,0464
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3920
Kuna croata	7,5860
Rublo russo	57,0315
Lira turca	2,9161
Dollaro australiano	1,3752
Real brasiliano	3,1786
Dollaro canadese	1,3188
Yuan cinese	6,7806
Dollaro di Hong Kong	8,4696
Rupia indonesiana	14149,02
Shekel israeliano	4,2577
Rupia indiana	68,9985
Won sudcoreano	1167,18
Peso messicano	16,7325
Ringgit malese	3,8755
Dollaro neozelandese	1,4226
Peso filippino	48,320
Dollaro di Singapore	1,4433
Baht tailandese	35,611
Rand sudafricano	13,0108

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A03730

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1002
Yen	131,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,435
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,71610
Fiorino ungherese	302,55
Zloty polacco	4,0120
Nuovo leu romeno	4,4125
Corona svedese	9,2723
Franco svizzero	1,0491
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3850
Kuna croata	7,5763
Rublo russo	56,7850
Lira turca	2,9437
Dollaro australiano	1,3762
Real brasiliano	3,2467
Dollaro canadese	1,3262
Yuan cinese	6,8211
Dollaro di Hong Kong	8,5278
Rupia indonesiana	14212,78
Shekel israeliano	4,2601
Rupia indiana	69,7841
Won sudcoreano	1179,14
Peso messicano	16,8221
Ringgit malese	3,9178
Dollaro neozelandese	1,4310
Peso filippino	48,743
Dollaro di Singapore	1,4557
Baht tailandese	36,142
Rand sudafricano	13,0682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A03731

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1215
Yen	133,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,430
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,72670
Fiorino ungherese	302,81
Zloty polacco	4,0250
Nuovo leu romeno	4,4183
Corona svedese	9,3261
Franco svizzero	1,0486
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3845
Kuna croata	7,5715
Rublo russo	57,6465
Lira turca	2,9815
Dollaro australiano	1,4161
Real brasiliano	3,3232
Dollaro canadese	1,3480
Yuan cinese	6,9568
Dollaro di Hong Kong	8,6925
Rupia indonesiana	14547,71
Shekel israeliano	4,3340
Rupia indiana	71,2153
Won sudcoreano	1202,48
Peso messicano	17,0894
Ringgit malese	3,9895
Dollaro neozelandese	1,4727
Peso filippino	50,088
Dollaro di Singapore	1,4815
Baht tailandese	36,976
Rand sudafricano	13,2413

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A03732

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Filolinc 400», 400 mg/g polvere per soluzione orale per suini, broiler (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano).

Decreto n. 61 del 21 aprile 2015

Medicinale per uso veterinario: FILOLINC 400, 400mg/g polvere per soluzione orale per suini, broiler (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., Carpi (MO) - Via del Commercio, 28/30 - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Filozoo S.r.l., Carpi (MO) - Via del Commercio, 28/30 - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 104734013;

Sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104734025.

Composizione:

Un g contiene:

principio attivo: Lincomicina (sotto forma di cloridrato) 400,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli da carne (escluso galline che producono uova destinate al consumo).

Indicazioni terapeutiche: Infezioni sostenute da agenti microbici e micoplasmi sensibili alla lincomicina, come per esempio: Brachyspira hyodysenteriae e polmonite enzootica causata da Mycoplasma pneumonia e enterite necrotica causata da Clostridium perfringens.

Tempi di attesa:

Suini: carne e visceri: 0 giorni.

Polli da carne: carne e visceri 5 giorni.

Uova: non utilizzare il prodotto in galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;

Periodo di validità dopo dissoluzione in acqua: 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03570

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Terramicina Long Acting» soluzione acquosa iniettabile.

Estratto provvedimento n. 242 del 15 aprile 2015

Medicinale veterinario: TERRAMICINA LONG ACTING soluzione acquosa iniettabile.

Confezioni: A.I.C. n. 100088.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. - Via Andrea Doria n. 41 M (00192 Roma - *RM*).

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IA_{IN} n. B.II.b.2.c.2 - Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio lotti. Compreso il controllo dei lotti.

Si autorizza l'aggiunta del nuovo sito di produzione Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. - Carretera Camprodon s/n, «La Riba», 17813 Vall de Bianya-Girona (Spagna) - che si occuperà della produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03571

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leventa», 1 mg/ml soluzione orale per cani.

Estratto provvedimento n. 227 dell'8 aprile 2015

Medicinale veterinario LEVENTA, 1 mg/ml soluzione orale per cani

Confezioni:

1 flacone da 30 ml A.I.C. n. 103826018

6 flaconi da 30 ml A.I.C. n. 103826020

12 flaconi da 30 ml A.I.C. n. 103826032

Variazione tipo IB, n. B.II.f.1

Procedura europea n. IE/V/0182/001/IB/009

Titolare: Intervet International B.V. – Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) – via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - codice fiscale n. 01148870155.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 3 anni a 2 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Le confezioni in commercio del medicinale veterinario prodotte da almeno 24 mesi devono essere ritirate immediatamente, mentre quelle prodotte da meno di 24 mesi devono essere adeguate per quanto concerne la modifica della validità, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03580

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kiltix» collare antiparassitario per cani.

Estratto provvedimento n. 195 del 27 marzo 2015

Medicinale veterinario KILTIX collare antiparassitario per cani

Collare formato piccolo da 38 cm (12,5 *g)* - A.I.C. n. 103064010

Collare formato medio da 53 cm (30,2 *g)* - A.I.C. n. 103064022

Collare formato grande da 70 cm (45 *g)* - A.I.C. n. 103064034

Numero variazione V/2015/27456/144/378

Variazione di tipo II

Titolare: BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa, 130 – codice fiscale n. 05849130157.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, le modifiche come di seguito descritte.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto, e i relativi punti degli stampati illustrativi devono essere modificati come segue:

4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su cani malati o debilitati.

Non applicare ad animali con lesioni cutanee.

Non utilizzare in animali con ostruzione meccanica dei tratti digerente e urinario, asma bronchiale o altre condizioni polmonari o cardiovascolari poiché i carbammati possono scatenare la contrazione della muscolatura liscia. Non applicare a cuccioli sotto i tre mesi d'età.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo propoxur o a flumetrina o ad uno degli eccipienti devono evitare il contatto con il prodotto medicinale veterinario.

Non applicare in animali destinati al consumo umano.

Al punto 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

- Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali"

Viene modifica come di seguito:

"Lavarsi a fondo le mani con acqua e sapone dopo che si è maneggiato il prodotto.

Evitare il contatto con cute e occhi.

Le persone con nota ipersensibilità al principio attivo propoxur o a flumetrina o ad uno degli eccipienti devono evitare il contatto con il prodotto medicinale veterinario.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini entrino in contatto con gli animali che indossano il collare. Non giocare con il collare, in particolare i bambini. Non succhiare o masticare il collare, in particolare i bambini. Tenere ben chiusa la confezione fino al momento dell'uso.

Questo prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, gli uccelli e le api. Evitare che i cani che indossano il collare nuotino in corsi d'acqua contenenti organismi acquatici.

Questo prodotto può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

Non contaminare fiumi, bacini, corsi d'acqua, dighe e altre fonti d'acqua con il prodotto inutilizzato.

Non bere, mangiare o fumare mentre si maneggia il prodotto.

Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli.

Questo prodotto contiene un carbammato. In caso di sintomi di tossicità si prega di rivolgersi ad un medico. Solo per uso veterinario."

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Segni comportamentali come agitazione o letargia possono essere osservati molto raramente.

In rarissimi casi, nel sito di applicazione possono insorgere reazioni come prurito, eritema, lesioni e perdita di pelo.

In casi molto rari, dopo applicazione del collare alcuni cani possono presentare lieve prurito o arrossamento della cute.

Molto raramente, dopo esposizione orale al prodotto possono manifestarsi sintomi come vomito, diarrea o salivazione. Non utilizzare in caso di note reazioni di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Vedere anche sezione 4.10

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

Le informazioni degli studi clinici, sebbene limitate, concludono che non c'è rischio dovuto al trattamento con il prodotto per animali in lattazione o anche in gravidanza e per i loro cuccioli.

Vedere anche sezione 4.3 - Controindicazioni

4.9 Posologia e via di somministrazione

Viene aggiunta la seguente frase:

"Assicurarsi che non ci siano refusi dei connettori di plastica all'interno del collare. Aggiustare il collare intorno al collo dell'animale senza stringere troppo (a titolo di guida, deve essere possibile inserire 2 dita tra il collare e il collo dell'animale). Far scorrere il collare in eccesso attraverso il passante e tagliare qualsiasi parte in eccesso di oltre 2 cm."

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario

Viene aggiunta la seguente frase:

"Sintomi da avvelenamento da carbammati come salivazione, costrizione pupillare, vomito o diarrea possono insorgere in particolare quando il collare viene masticato o ingerito. Qualora dovessero manifestarsi segni clinici di avvelenamento da carbammati il trattamento è costituito da misure sintomatiche e dalla somministrazione endovenosa di atropina."

6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo

Non riutilizzare il contenitore.

Distruggere o smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Smaltire il prodotto inutilizzato, i rifiuti o il contenitore vuoto in modo sicuro secondo le disposizioni locali.

Questo prodotto è altamente tossico per gli organismi acquatici, gli uccelli e le api. Evitare che i cani appena trattati nuotino in corsi d'acqua con organismi acquatici.

Questo prodotto può causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico.

Non contaminare fiumi, bacini, corsi d'acqua, dighe e altre fonti d'acqua con il prodotto inutilizzato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03581

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesben» 10mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Estratto provvedimento n. 253 del 20 aprile 2015

Medicinale veterinario MESBEN 10mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini

Numero variazione procedura Europea; FR/V/0227/IB/001/G

A.I.C. n. 104364017

Titolare A.I.C.: VETPHARMA ANIMAL HEALTH S.L., Les Corts, 23, 08028, Barcellona (Spagna)

Si autorizza il sito Chemical Iberica PV, S.L. Ctra Burgos-Portugal, Km 256, Calzada de Don Diego, 37448 Salamanca – Spagna come sito responsabile della produzione, del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito in sostituzione del sito Farma Mediterrania, S.L. – Spagna precedentemente autorizzato

La variazione sopra indicata comporta la modifica del punto 1 del foglietto illustrativo, come di seguito indicato:

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

VETPHARMA ANIMAL HEALTH S.L.

Les Corts, 23, 08028

Barcellona - Spagna

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CHEMICAL IBERICA PV,

S.L. Ctra Burgos-Portugal,

Km 256, Calzada de Don Diego,

37448 Salamanca – Spagna

e del punto 15 dell'etichetta esterna (e relativo mock-up), come di seguito indicato:

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

VETPHARMA ANIMAL HEALTH S.L.

Les Corts, 23, 08028

Barcellona - Spagna

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

CHEMICAL IBERICA PV,

S.L. Ctra Burgos-Portugal,

Km 256, Calzada de Don Diego,

37448 Salamanca – Spagna

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03582

PADIGLIONE ITALIA

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 1/2015)

Con proprio decreto n. 1/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Roberta Ballarini, nata a Bollate (MI), codice fiscale BLLRRT65L45A940W, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa le attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma istituzionale di eventi e mansioni segretariali.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03584

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 2/2015)

Con proprio decreto n. 2/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Gaela Maria Bernini, nata a Milano, codice fiscale BRNGMR70S46F205T, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, gestisce le relazioni con controparti del mondo scientifico, esponenti e organizzazioni di settore.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03585

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 3/2015)

Con proprio decreto n. 3/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Maria Cristina Cedrini, nata a Genova, codice fiscale CDRMCR54A66D969K, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, gestisce le relazioni con controparti del mondo scientifico, esponenti e organizzazioni di settore.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03586

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 4/2015)

Con proprio decreto n. 4/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Silvia Dall'Acqua, nata a Brescia, codice fiscale DLLSLV71M49B157T, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa le attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nel programma istituzionale di eventi e mansioni segretariali.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03587

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 5/2015)

Con proprio decreto n. 5/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Caroline Joyce Elefante, nata a Milano, codice fiscale LFNCLN88P66F205S, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa tutte le attività relazionali con la stampa e di gestione del contenuto dei siti internet inerenti Padiglione Italia.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03588

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 6/2015)

Con proprio decreto n. 6/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che il dott. Giuliano Faliva, nato a Milano, codice fiscale FLVGLN54R23F205K, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, avvia e sviluppa la gestione delle relazioni con i media nazionali ed internazionali oltre a svolgere il ruolo di portavoce del Commissario.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03589

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 7/2015)

Con proprio decreto n. 7/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che la dott.ssa Gabriella Giardino, nata ad Avellino, codice fiscale GRDGRL86S63A509S, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: su indicazione del Commissario, gestisce le relazioni con mass media nazionali ed internazionali.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03590

Nomina di un componente della segreteria tecnica (decreto n. 8/2015)

Con proprio decreto n. 8/2015 del 29 aprile 2015, il Commissario generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, comunica che il dott. Fabrizio Grillo, nato a Milano, codice fiscale GRLFRZ70E19F205P, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio da egli sostenute per l'espletamento delle sue funzioni), componente della Segreteria tecnica istituita con decreto commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni: Segretario generale della Segreteria del Commissario generale di Sezione del Padiglione Italia.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

15A03591

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di classificazione di un prodotto esplosivo del Ministero dell'interno. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 dell'8 aprile 2015).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 73, prima colonna, primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002103/*XVI/CE*/C…», leggasi: «Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002103/*XVJ/CE*/C…».

15A03733

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-113) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.